

PROTOCOLLO D'INTESA TRA INPS DIREZIONE PROVINCIALE VARESE E L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato "INPS"), Direzione Provinciale di Varese con sede in Varese Via Volta n.5, codice fiscale 80078750587, rappresentato dalla direttrice dott.ssa Tania Balzani

e

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VARESE (di seguito denominato "Ordine"), con sede in Varese, codice fiscale 95063490122, rappresentato dal Presidente dott. Luigi Castagna.

di seguito, indicate congiuntamente, anche "le Parti",

PREMESSO CHE

- con protocollo d'intesa stipulato in data 2 settembre 2021, l'INPS e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno attivato una più incisiva collaborazione volta ad ottenere i migliori risultati sul piano di un'efficace fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e obiettivi istituzionali;
- il predetto protocollo d'intesa ha previsto all'articolo 6 la sottoscrizione di intese a livello territoriale al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Istituto e iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le linee guida contenute nel presente protocollo;
- la collaborazione è finalizzata ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, lotta all'evasione ed elusione contributiva e contrasto all'esercizio abusivo della professione;
- è interesse particolare delle Parti contrastare l'esercizio abusivo della professione, per garantire il rispetto della legalità e lo svolgimento della professione unicamente da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";

- il canale telematico rappresenta la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;
- l'Istituto ha reso disponibile alle aziende ed ai loro intermediari la funzione bidirezionale del cassetto previdenziale quale strumento di consultazione on-line dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto quali: aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, professionisti e committenti iscritti alla gestione separata, aziende agricole con dipendenti, lavoratori autonomi agricoli nonché lavoratori domestici e aziende pubbliche;
- l'Istituto ha introdotto, nel tempo, indicatori di qualità finalizzati a valorizzare la tempestività nella definizione delle risposte ai quesiti nonché la qualità delle risposte stesse, fornite attraverso il summenzionato cassetto;
- Le Parti intendono promuovere un sistema di Customer Experience per monitorare l'efficacia e il gradimento dei servizi di colloquio personalizzato tramite piattaforme di web meeting;
- le Parti convengono sull'esigenza di sottoscrivere un Protocollo d'intesa che tenga conto dell'evoluzione normativa, delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti organizzativi interni all'Istituto, al fine di adeguare i reciproci impegni ai cambiamenti avvenuti e a quelli in corso;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; che all'art. 1 sancisce che "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ... non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali";
- il D. Lgs 28 giugno 2005 n° 139 recante "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34";
- la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati e correlato decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 2010, n. 39;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA. ";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Protocollo è finalizzato:

- alla cooperazione tra le Parti orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;
- al miglioramento del flusso comunicativo al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali nello svolgimento dei rispettivi compiti anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico;
- alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.

Art. 2
Impegni dell'INPS

L'INPS si impegna:

- ad assicurare la tempestiva definizione delle risposte ai quesiti pervenuti attraverso il cassetto bidirezionale;
- a segnalare tempestivamente e tramite cassetto i singoli errori, i flussi mancanti e le altre anomalie procedurali;
- ad assicurare consulenza su questioni normative e criticità relative all'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e riscossione.

Art. 3
Impegni dell'Ordine e dei suoi iscritti

L'Ordine si fa parte attiva affinché i propri iscritti si impegnino:

- ad assicurare il monitoraggio continuo del fascicolo elettronico del contribuente, al fine di avere piena e preventiva conoscenza di tutte le informazioni attinenti al soggetto contribuente mediante la consultazione degli archivi contributivi messi a disposizione dall'Istituto e garantire la corretta gestione degli adempimenti contributivi e di denuncia;
- a garantire l'esattezza formale e sostanziale dei dati trasmessi con Uniemens, in particolare con riferimento ai codici fiscali dei dipendenti e collaboratori, che devono essere validati dall'Agenzia della Entrate;
- a comunicare tempestivamente la sospensione dell'attività aziendale per evitare scoperture contributive e comunicare con altrettanta tempestività la ripresa dell'attività mediante l'invio corretto dei flussi Uniemens, per evitare riattivazioni retroattive della matricola aziendale;
- a rispondere alle comunicazioni che pervengono dalla sede INPS attraverso i canali telematici previsti;
- a mantenere aggiornati i propri riferimenti (mail, recapiti telefonici, sede, indirizzo PEC) nella piattaforma INPS, per consentire una corretta e rapida comunicazione bidirezionale, nonché aggiornare tempestivamente le deleghe dei contribuenti assistiti e le anagrafiche aziendali dei propri clienti.
- a utilizzare in via esclusiva il cassetto aziende, artigiani e commercianti, lavoratori domestici, committenti, liberi professionisti, aziende agricole e aziende pubbliche, ad eccezione di quelle comunicazioni che non possono essere inviate tramite cassetto (a titolo esemplificativo in caso di nuova iscrizione non avendo un codice identificativo attribuito): in tali casi si potrà utilizzare la PEC direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it

L'Ordine si impegna

- ad invitare i propri iscritti a non duplicare le richieste già inoltrate nel cassetto bidirezionale né tantomeno sulle caselle di posta personale (che non assicurano criteri di condivisione, tracciabilità e trasparenza). L'INPS non garantisce le

risposte alle richieste inoltrate in maniera difforme da quanto riportato nel presente accordo. Resta confermato l'utilizzo della PEC direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it nel caso in cui non sia tecnicamente possibile e/o per la trasmissione di documentazione giuridicamente rilevante per la trattazione e definizione di istanze non telematizzate;

Art. 4

Forme e modalità di collaborazione

Le Parti concordano sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e/o seminari formativi al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate.

Nel rispetto delle modalità e dei canali di comunicazione previsti dall'Istituto in ordine alla presentazione delle domande di servizio e delle richieste relative alla gestione della posizione contributiva, la collaborazione tra le Parti attiene ai seguenti aspetti:

- tempistica delle risposte da parte della sede INPS, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli nazionali, come da tabella allegata;
- modalità specifiche di contatto attraverso l'utilizzo del canale di consulenza web meeting prenotabile su appuntamento direttamente dal cassetto bidirezionale, per questioni che presentino caratteristiche di particolare complessità, esclusivamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare le soluzioni attraverso le normali procedure.
- Trovare soluzioni congiunte a problematiche particolari per la quale l'Ordine, attivato dal singolo professionista e valutato se il caso non abbia già soluzioni, interesserà l'Istituto e si farà portavoce con gli iscritti della soluzione prospettata.

Le Parti concordano altresì di costituire un Tavolo tecnico per monitorare il rispetto degli impegni assunti con la presente intesa, approfondire tematiche di carattere tecnico/normativo, nonché ogni altra questione e problematica che richieda un intervento congiunto.

Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede INPS con cadenza semestrale ovvero, a richiesta di una delle Parti, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 5

Richieste di chiarimenti di carattere tecnico-informativo

Le richieste di chiarimenti di carattere tecnico-informativo sono presentate dall'Ordine territoriale alla Direzione Provinciale INPS di Varese, utilizzando la casella PEC direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it con indicazione dell'oggetto "richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-informativo".

Alla medesima casella dovranno pervenire anche eventuali solleciti formulati dall'Ordine territoriale in caso di mancata risposta da parte dell'INPS, indicando nell'oggetto della mail "Sollecito a precedente richiesta di ...".

La Direzione Provinciale INPS di Varese si impegna a rispondere alla richiesta di chiarimento del presente articolo entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessario interessare la Direzione regionale.

In quest'ultimo caso, la Direzione Provinciale INPS comunica all'Ordine provinciale l'avvenuto inoltramento dell'istanza alla Direzione regionale e il riscontro ricevuto.

Art. 6

Lotta all'esercizio abusivo della professione

Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

A tal fine le Parti concordano di porre in essere ogni azione utile a contrastare e reprimere il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione.

Sono abilitati a svolgere l'attività presso la sede INPS i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

A tal proposito l'Ordine si impegna ad aggiornare l'elenco degli iscritti completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare via PEC ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo.

Possono altresì accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista destinatari di sub delega ad operare nell'ambito del Cassetto Previdenziale.

L'INPS verifica che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, profilati sul portale dell'Istituto in qualità di intermediari abilitati, abbiano effettuato la preventiva comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista ed in caso contrario provvede a revocare/sospendere le credenziali di accesso ai servizi INPS.

Art. 7

Lotta all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge e sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

L'INPS e l'Ordine si impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Art. 8

Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate - in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e

garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 10

Durata dell'Accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sulla base delle modalità concordate a livello territoriale.

Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11

Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Varese, 13 dicembre 2023

Per INPS

Il Direttore Provinciale Varese

Firmato
digitalmente da

Tania Balzani

21100 Varese
via Volta, 3

tel 0332 258.111

CN = IT
Tania Balzani
ca 0332 258.111
cf 8007470587, pi 02121151001

Per i Dottori Commercialisti

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese
Luigi Castagna

Di seguito si riporta l'elenco degli oggetti da utilizzare ed il tempo soglia previsto per la risposta

Oggetto	Tempi soglia di definizione
770/SA	15
Adesione	15
Altre agevolazioni	10
Anagrafiche: mancato aggiornamento-variazioni	25
Apprendistato	10
Apprendisti senza limiti di età da DS o mobilità	10
Assunzione OTI 2015	10
Assunzione OTI 2016	10
Avvisi bonari	15
Avvisi di addebito	15
Avviso Bonario/Accertamento: conferma o modifica	10
Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020	10
Bonus occupazionale Garanzia Giovani	10
Cartelle di pagamento	15
Certificazioni di distacco	10
CIGD	15
CIGO	15
CIGO - CIGS - Solidarietà	15
CIGS	15
Compensazione F24	15
Comunicazione accertamento per regolarizzazione	5
Comunicazione annullamento denuncia	5
Comunicazione blocco effetti della denuncia	5
Comunicazione da rateazione amministrativa	5
Comunicazione Obbligatoria tardiva di cessazione	5
Comunicazione Pagamento Effettuato	10
Comunicazioni da rateazione amministrativa	5
Comunicazione su autorizzazioni-conguagli CIG	25
Confronto dei Monti	15
Confronto DM10 - Emens	15
Confronto UNIEMENS UNILAV	10
Contenzioso amm.vo	10
Contratto espansione 41 – 5 bis dlgs 148/15	5
Contributi: versati e non risultanti nell'estratto del lavorat	25
Contributo straordinario Fondo Gas DL 78/2015	10
Controllo quadro D modello	15

Controllo versamenti TFR	15
Convocazione azienda per verifica denuncia	5
Diffide Proposte Vig	15
Dilazione amministrativa	5
Dilazioni su Cartella	5
Dilazioni su recupero crediti	5
Durc (Documento di regolarità contributiva)	5
Durc interno (regolarità contributiva)	15
Emens	15
Esodi lavoratori prossimi a pensione (l. 92/2012)	5
Esonero art.1 c. 137 L.234/2021	10
Esonero contributivo biennale legge n. 208/2015	10
Esonero contributivo per CD e IAP - De Minimis	10
Esonero contributivo per CD e IAP 2018	10
Esonero contributivo per CD/IAP 2017	10
Esonero contributivo per CD/IAP 2017 BIS	10
Esonero contributivo per CD/IAP ZS e ZM 2016	10
Esonero contributivo per CD/IAP ZS e ZM 2016 BIS	10
Esonero contributivo triennale legge n. 190/2014	10
Estratto conto	10
FIS	15
GIOV/AGR (D.L. 91/2014)	10
Illeciti penali	15
Incentivo ASpl	15
Incentivo assunzione donne e giovani - DM 05.10.2012	10
Inquadramento	10
Ispez. di Vigilanza	15
L. 223/1991 (assunzione iscritti nelle liste di mobilità)	10
L. 407/1990 (assunzione di disoccupati di lunga durata)	10
L.92/2012 art.2,c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpl)	10
MAV: non pervenuti-Inesattezze riscontrate-Impossibilità	5
Note rettifica	25
Omesso versamento delle ritenute previdenziali	15
Ordinanza Ingiunzione	10
Pagamenti F24	15
Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15	10
Rapporti di lavoro: Sospesi	25
RATEAZIONE - Estinzione Anticipata	5
RATEAZIONE - Pagamento Prima Rata	5
Recupero contributo Giasone	15
Recupero contributo addizionale CIG (Giasone)	15

Regolarizzazione (DM-VIG)	25
Regolarizzazione (DM-VIG) -Invio documentazione	25
Regolarizzazione per reiezione CIG in edilizia (Pegaso)	15
Regolarizzazioni	15
Requisito occupazionale Cigo	15
Rettifica DMAG	25
Richiesta autorizzazione Accentrimento Contributivo	10
Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022	30
Richiesta CA 4K periodi parziali	20
Richiesta Codice Autorizzazione Adempimenti TFR 1R	15
Richiesta Codice Autorizzazione Adempimenti TFR 2R	15
Richiesta Variazione Agibilità	5
Riduzioni sanzioni civili	25
Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMVpassivi	15
Scoperture contributive	15
Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020	10
Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104	10
SR41 Pagamenti Diretti	15
Surroghe	10
Tutoraggio aziende Uniemens (TUTOR)	15
UniEmens trasmessi	10
Variazione Dati Aziendali	10
Verifica Denuncia ex L. 335/1995	15
Vicende societarie (fusioni,	15
Visite mediche di controllo	10

**Firmato
digitalmente da**

Tania Balzani

CN = Tania
Balzani
C = IT